



Data 21 MAR. 2013 | Protocollo N° 124230 | Class.: 18.410.02.1 | Prat. Fasc. | Allegati N°

Oggetto: disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Procedure in merito all'applicazione del D.M. n. 161/2012 sul territorio regionale.

MESSAGGIO TELEFAX

Alle Province del Veneto
LORO SEDI

All'ANCI del Veneto
Via Cesarotti, 17
35030 Selvazzano Dentro (PD)

All'ARPAV Direzione Generale
Via G. Matteotti, 28
35123 PADOVA

CONFINDUSTRIA VENETO
Via Torino, 151/c
30172 VENEZIA MESTRE

CONFARTIGIANATO VENETO
Via Torino, 99
30172 VENEZIA MESTRE

ANCE Veneto
Piazza De Gasperi, 45
35131 PADOVA

All'Albo dei Cavatori del Veneto
Via Cesare Battisti, 25
36100 VICENZA

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del mare
Via C. Colombo, 44
00144 ROMA



Come è noto, il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" (pubblicato in G.U. n. 221 del 21/9/2012), emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell'art. 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012 ha immediatamente comportato l'abrogazione dell'art. 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come stabilito dall'art. 39, comma 4, del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che costituiva la disposizione normativa di riferimento per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo.

Conseguentemente, con l'abrogazione dell'art. 186 del D.lgs. n. 152/2006, è venuto meno il presupposto normativo della D.G.R.V. 8 agosto 2008, n. 2424, con la quale la Regione del Veneto aveva disciplinato le "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo", in attuazione alle previsioni dell'art. 186 stesso.

Va tuttavia in tal senso osservato che il D.M. 161/2012 disciplina i movimenti di terre e rocce da scavo per volumi superiori a 6.000 mc.

Detta previsione si evince sia dalla lettura combinata del D.M. medesimo che dalla precisazione del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, che si è espresso in tal senso con nota n. 36288 del 14.11.2012, indirizzata all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria.

Al di sotto di detta volumetria, ovvero per quantitativi definiti di piccole dimensioni, il riferimento normativo è costituito dall'art. 266, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove, per queste specifiche fattispecie, si demanda ai Ministeri competenti l'adozione di un apposito regolamento.

Prendendo atto che il previsto regolamento non risultava emanato, né in via di emanazione, la Regione, sulla base di sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria interessate e dalle Province, ha inteso fornire indirizzi orientativi nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, con l'adozione della D.G.R.V. 11.02.2013, n. 179, "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

Ciò premesso, in merito all'applicazione del D.M. 161/2012, si intende, con la presente, fornire ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella materia della gestione delle terre e rocce da scavo, alcune modalità orientative volte ad assicurare una corretta ed omogenea applicazione sull'intero territorio regionale delle previsioni introdotte dal D.M. n. 161/2012.

*Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente*

*Calle Prùli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>*



In particolare:

- a) per le motivazioni sopra espresse, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012, la D.G.R.V. n. 2424 dell'8 agosto 2008 non ha più efficacia, salvo quanto indicato al seguente punto b); pertanto gli interventi avviati a partire dal 6 ottobre 2012 sono soggetti alle disposizioni del D.M. n. 161/2012.
- b) In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 15, comma 1 del D.M. n. 161/2012, gli interventi per i quali, fino alla data del 5 ottobre 2012, sono state avviate e seguite le procedure previste dalla ex D.G.R.V. n. 2424/2008, intendendosi con ciò almeno la presentazione all'Autorità competente dell'Indagine ambientale di cui all'allegato A della medesima D.G.R.V., possono essere portati a termine secondo tali procedure, fatta salva la facoltà da parte degli interessati di optare per l'assoggettamento alla disciplina del D.M. 161/2012, nuovo regolamento, presentando all'Autorità competente entro il 4 aprile 2013 il Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 del medesimo D.M.
- c) In relazione alle modalità di approvazione del Piano di Utilizzo, in conformità ai contenuti dell'art. 5, comma 3 del D.M. n. 161/2012, qualora l'Autorità competente non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, il Piano di Utilizzo si intende approvato. In tal caso nei documenti di trasporto di cui all'allegato 6 del D.M. n. 161/2012, e nel documento di avvenuto utilizzo (DAU), di cui all'art. 12 del D.M. n. 161/2012, dovranno essere indicati il numero di protocollo e la data di deposito del Piano di Utilizzo presso l'Autorità competente o dell'ultima integrazione trasmessa.
- d) Con riferimento alla facoltà di cui all'art. 5, comma 10 del D.M. n. 161/2012, attribuita all'Autorità competente di richiedere all'ARPA approfondimenti in merito ai contenuti del Piano di utilizzo, si precisa che la stessa può essere esercitata unicamente qualora l'Autorità competente, dopo aver analizzato gli usi pregressi del sito e dopo aver verificato le modalità delle determinazioni qualitative del materiale, ritenga che l'area non sia stata sufficientemente indagata e di conseguenza non vi sia sufficiente certezza della qualità del materiale da scavo. Qualora l'Autorità competente ritenga che sussista tale incertezza, prima di inoltrare la richiesta di intervento all'ARPAV con le modalità previste dall'art. 5, punto 10, del D.M. 161/2012, può valutare di richiedere al proponente di integrare le informazioni presentate.
- e) Quanto alla comunicazione preventiva di trasporto del materiale di scavo, di cui all'allegato 6 del D.M. n. 161/2012, ferme restando le informazioni da fornire indicate nello stesso allegato 6, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici ed un sovraccarico da parte dell'autorità ricevente, il proponente ha la facoltà di trasmettere all'Autorità competente una comunicazione cumulativa che contenga un crono programma di movimentazione di tutti o parte dei trasporti programmati nel corso dei lavori. Tale comunicazione, salva diversa determinazione dell'Autorità competente, è sufficiente a garantire il controllo

Segreteria Regionale per l'Ambiente

Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it - http://www.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dell'attività. In caso di modifiche in corso d'opera la comunicazione cumulativa dovrà essere tempestivamente rettificata.

- f) Nei casi di cui all'articolo 5, comma 4, del DM 161/2012, si evidenzia che la fattispecie ivi contemplata si riferisce a valori di fondo "naturale" e, pertanto, esclude valori di fondo "usuale", attribuibili a fonti antropiche indifferenziate. Nell'attività da esercitare in contraddittorio all'ARPAV, dovrà essere fornita, da parte del proponente, chiara nozione sugli inquadramenti geografico, geologico e pedologico del sito di interesse accompagnandolo da informazioni storiche e dal corredo bibliografico eventualmente reperibile a supporto dell'ipotesi di attribuzione di eventuali superamenti delle CSC ad origini naturali su scala. L'ipotesi deve essere chiaramente formulata secondo un processo logico-deduttivo sulla base di argomentazioni tecnicamente e scientificamente valide. In particolare, il ricorso a fonti bibliografiche generali (in primis lo studio sui valori di fondo di metalli e metalloidi nel suolo veneto, redatto da ARPAV), deve risultare sempre accompagnato da argomentazioni che confermino l'ipotesi del fondo naturale sulla base di multiple linee di evidenza. Tra queste, in primo luogo, la dimostrabile assenza di fonti di pressione ambientale prossime al sito di interesse che possano avere contribuito al superamento delle citate CSC. ARPAV procederà ad un esame della documentazione, riservando il ricorso ad accertamenti analitici in contraddittorio ai soli casi in cui si manifestino fondati dubbi circa quanto prospettato dal proponente, ad esempio per accertata presenza di fonti di pressione ambientale, per palese insufficienza della documentazione presentata o altri elementi di manifesta incongruenza rispetto a quanto prospettato dal proponente.

Gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente sono a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

SERVIZIO RIFIUTI

Dir. Dott. Carlo Moretto

Rif. Dott. Massimo Ingrosso 0412792216

massimo.ingrosso@regione.veneto.it

Applicazione Terre e Rocce da scavo

Segreteria Regionale per l'Ambiente

Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>